

FIDESM

COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. 33/2026

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano", svoltasi a Rimini, in data 6 luglio 2026 Padiglione Rosso-campo di gara 4;
- Rilevato** che durante la competizione Latin Style Sincro P.G. Open C e Latin Style Sincro P.G. over 16, classe C, il Direttore di Gara Domenico Burdi rilevava che a tali competizioni partecipavano e ballavano le stesse atlete, contravvenendo alle disposizioni regolamentari vigenti in materia;
- Rilevato** che le atlete in questione sono xxxxxxxx xxxxxxxx, tess. xxxxxxxx, appartenente all'Asa A.S.D. JDS, cod. 600441566, xxxxxxxx xxxxxxxx tess. xxxxxxxx, appartenente all'Asa A.S.D. JDS, cod. 600441566 e xxxxxxxx xxxxxxxx0, tess. xxxxxxxx, appartenente all'Asa A.S.D. JDS, cod. 600441566;
- Considerato che** **effettivamente**, tale condotta si pone in contrasto con quanto disposto dall' art. 7, IV co. del RASF - Parte tecnica Generale a norma del quale *"Nell'ambito della stessa specialità un atleta non può essere componente di più unità competitive della stessa tipologia (duo, piccolo gruppo, gruppo, etc. ..) anche se in gara in differenti categorie e/o classi"*;
- Rilevato** altresì che, durante la competizione Latin Style, Sincro P.C., Over 17, il gruppo contrassegnato dal numero di

Considerato

gara 60, appartenente all'Asa Latin Flow, cod. 600468286, non si presentava in pista malgrado la regolare chiamata in pista da parte dei direttori di gara; che tale condotta integra la violazione dell'art. 31, 1 co. del RASF - Parte tecnica Generale a norma del quale *"Iniziata la competizione, l'atleta dovrà prestare debita attenzione alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara, al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione"*;

Considerato altresì

che del comportamento antiregolamentare ascritto ai tesserati sono chiamati a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- di infliggere la sanzione dell'ammonizione alle atlete xxxxxxxx xxxxxxxx, tess. xxxxxxxxxxxx, appartenente all'Asa A.S.D. JDS, cod. 600441566, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tess. xxxxxxxxxxxx, appartenente all'Asa A.S.D. JDS, cod. 600441566 e xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx0, tess. xxxxxxxxxxxx, appartenente all'Asa A.S.D. JDS, cod. 600441566;
- di infliggere alle Asa A.S.D. JDS, cod. 600441566 la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) in relazione al numero delle atlete coinvolte dalle violazioni ed a Latin Flow, cod. 600468286, la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (Euro cento/00);

Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg. dalla pubblicazione del Comunicato con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.



Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo:

giudicesportivo@fidesm.it

.

Roma, 7 luglio 2026

Il Segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Alessandro Gallo